

Codice A1618A

D.D. 4 dicembre 2024, n. 941

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico **Richiedente:** PRATO NEVOSO SPA - (P.IVA 03544980042) **Sede legale:** MILANO - VIA MOSCOVA 40/1 **Sede intervento:** FRABOSA SOTTANA - LOCALITA' CONCA (F. 29, partt. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 192, 194, 218, 219, 4339, 599).



ATTO DD 941/A1618A/2024

DEL 04/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: PRATO NEVOSO SPA – (P.IVA 03544980042)

Sede legale: MILANO - VIA MOSCOVA 40/1

Sede intervento: FRABOSA SOTTANA – LOCALITA' CONCA (F. 29, partt. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 192, 194, 218, 219, 4339, 599).

1. PREMESSO CHE:

- in data 10/07/2024 prot. n. 0003425 per il tramite del Suap Unione Montana Mondolè (di seguito SUAP), che convocava Conferenza dei servizi decisoria, la società PRATO NEVOSO SPA presentava istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, su terreni nel Comune di Frabosa Sottana – Località Conca, identificati al F. 29, partt. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 192, 194, 218, 219, 4339, 599, per la costruzione di un nuovo tratto di pista denominata Uno Bis nella Conca di Prato Nevoso compresa tra le quote 1480 e 1585 m.

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento ricade nella categoria di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) p.to 4 della L.R. 45/89 e s.m.i. ossia "...*impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale...*" ed è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- l'area oggetto di intervento ha una superficie pari a 33.195 m², con volumi di scavo pari a 32.014 m³, senza trasformazione di superfici boscate;

3. RICHIAMATA le note prot. n. 00127006 del 16/07/2024 e prot. n. 00155234 del 16/09/2024 con cui è stata chiesta l'espressione del parere geologico ed il supporto tecnico relativo alla specifica

valutazione del rischio valanghivo di competenza al Settore Geologico A1819C - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. CONSIDERATO CHE con nota di prot. n. 00132556 del 24/07/2024 Settore Geologico A1819C - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica trasmetteva a codesto Settore la richiesta di integrazioni, inoltrata al SUAP con nota di prot. n. 00133092 del 25/07/2024;

5. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota prot. n. 00201193 del 28/11/2024, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 592;

- il titolare è tenuto al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 ex art. 8, pari a € 6.639

- il titolare non è tenuto al versamento del corrispettivo del rimboschimento ex art.9, in quanto da ritenersi *opera di interesse pubblico* ai sensi della L.R. 2/2009, art. 4 commi 1 e 2;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione Montana Mondolè; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché il parere di cui al prot. n. 00201193 del 28/11/2024 contenente le prescrizioni sugli aspetti geologici e nivologici, rilasciato dal Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di cui all'allegato A al presente provvedimento, nonché le condizioni e prescrizioni in esso contenute, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la società PRATO NEVOSO SPA (P.IVA 03544980042) - Sede legale: MILANO - VIA MOSCOVA 40/1 - al progetto di costruzione di un nuovo tratto di pista denominata Uno Bis nella Conca di Prato Nevoso compresa tra le quote 1480 e 1585 m, su terreni nel Comune di Frabosa Sottana – Località Conca, identificati al F. 29, partt. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 192, 194, 218, 219, 4339, 599;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. 00123829 del 10/07/2024 e s.m.i) e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio

e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP Unione Montana Mondolè;

- ha validità di 36 mesi dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP Unione Montana Mondolè; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- prima dell'inizio lavori dovrà richiedere al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte l'emissione dell'avviso di pagamento tramite Pago Pa per il versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, pari a € 6.639. In alternativa al versamento della cauzione, il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di costituire una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a favore della Regione Piemonte, la quale dovrà essere esplicitamente accettata dal Settore scrivente ai fini del legittimo avvio dei lavori;

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC

al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP Unione Montana Mondolè per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1332/2024C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Rif. nota n.127006/A1600A del 16/07/24; ns. prot. n. 34866/A1800A del 16/07/24. DQ Prat. n. 73426/C

Oggetto: D.P.R. 160/2010 - L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. - Richiesta di autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel Comune di Frabosa Sottana (CN). Progetto di "Costruzione nuovo tratto di pista denominata Uno-bis". Proponente: PRATO NEVOSO SPA (P.IVA 03544980042)
Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto, localizzato nella Conca di Prato Nevoso in Comune di Frabosa Sottana, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista da sci, denominata "Uno-bis", che consenta agli sciatori principianti di basso livello di by-passare un tratto ripido della pista "Uno" nonché di migliorare l'accesso allo Snow-Park ed addolcire i cambi di pendenza della pista di allenamento.

I movimenti terra, pari a 32.014 mc distribuiti su un'area di 33.195 mq, interessano una fascia altimetrica compresa tra 1.480 m e 1.585 m s.l.m. in zona non boscata soggetta a vincolo idrogeologico.

Dal punto di vista urbanistico l'area si colloca in un'area la cui destinazione d'uso ed il cui uso effettivo, corrispondono alle finalità del presente progetto ricadendo nel "Comprensorio sciabile" nell'ambito della perimetrazione di "Piste da sci esistenti" e "Snow-Park".

In sintesi, il progetto prevede un nuovo tratto di pista di larghezza utile pari a 20 m che da q.1585 (attuale punto di accesso alla stradina per lo Snow-Park) attraversa il pendio in direzione ovest per poi svoltare con un tornante e riportarsi verso la pista "Uno", collocandosi parallelamente a quest'ultima ma sopraelevata e separata fisicamente fino all'effettiva ricongiunzione a quota 1490 m. Il progetto della nuova pista "Uno-bis" prevede movimenti terra



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

con la realizzazione di opere di sostegno della tipologia “terre rinforzate” tra la sezione 1 e la sezione 9 di progetto, per una lunghezza complessiva pari a 200 m lineari ed altezza massima di 5 metri. Sono previsti infine, per la regimazione delle acque superficiali, 1.378 m di canali di scolo suddivisi in 875 m di canalette longitudinali in terra (di 1,5 m di larghezza per 0,75 m di profondità) e 503 m di canalette trasversali (di 1,2 m di larghezza per 0,50 m di profondità).

In fase istruttoria è stata rilevata la necessità di integrare la documentazione progettuale per alcuni aspetti, in particolare relativi alle problematiche nivologiche, evidenziati con nota Prot. n.36140/A1800A del 24.07.2024 e successivamente trasmessi dal SUAP territorialmente competente per le valutazioni di merito. Veniva in particolare richiesto un approfondimento sulla possibile interferenza del tratto di pista a mezza costa di ampliamento della strada di accesso allo snow-park e l'area di pericolo localizzato identificato negli elaborati di PRG sul versante sovrastante (peraltro non cartografato nel Sistema Informativo Valanghe).

In relazione a tali problematiche valanghive, si prende atto delle valutazioni del professionista incaricato che afferma che gli interventi in progetto non comporteranno modifiche morfologiche al versante tali da incrementarne la propensione al distacco di masse nevose e propone un aggiornamento del P.G.R.V. (Piano Gestione Rischio Valanghe) della stazione sciistica di Prato Nevoso, attualmente dotato di un PIDAV risalente all'anno 2009.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata nonché della documentazione integrativa trasmessa in data 12.09.2024
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati “Relazione geologica” e “Relazione nivologica”, a firma del Dott. Geol. Giuseppe Galliano;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Frabosa Sottana, relativamente al quadro del dissesto, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. For. Giorgio Colombo per la parte tecnica, forestale ed ambientale e dal Dott. Geol. Giuseppe Galliano per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di scavo per la realizzazione delle terre rinforzate rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i necessari accorgimenti tecnici per garantire la stabilità dei fronti scavo e delle opere in progetto
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti

Si raccomanda, inoltre, ai fini di una ottimale gestione del rischio valanghivo nel comprensorio sciistico, una puntuale e rigorosa attuazione delle procedure previste dal P.I.D.A.V., così come riportato nella documentazione progettuale integrativa in oggetto, che andranno ricomprese nel complessivo Piano Sicurezza Valanghe adottato dal gestore. Si ricorda che l'applicazione del Piano e la sua corretta gestione rientra nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi attribuiti al gestore ed al Direttore delle piste dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*